

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 20 aprile 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1956

LEGGE 24 marzo 1956, n. 265.

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

Pag. 1388

LEGGE 26 marzo 1956, n. 266.

Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani . . . . .

Pag. 1388

LEGGE 31 marzo 1956, n. 267.

Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori . . . . .

Pag. 1388

LEGGE 31 marzo 1956, n. 268.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Ezio Vanoni e per il trasporto e la tumulazione della salma . . . . .

Pag. 1389

LEGGE 31 marzo 1956, n. 269.

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954 . . . . .

Pag. 1389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 270.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Casalcassinese del comune di Acquafondata (Frosinone) . . . . .

Pag. 1389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 271.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Istituto delle Suore Terziarie Minime di S. Francesco di Paola », con sede in Genova. . . . .

Pag. 1389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 272.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Roma . . . . .

Pag. 1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 273.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto San Luigi dei Padri Gesuiti, in Taranto . . . . .

Pag. 1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 274.

Dichiarazione formale del fine della Confraternita di Santa Lucia, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) . . . . .

Pag. 1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 275.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Leonardo, in Montefalco (Perugia) . . . . .

Pag. 1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955.

Istituzione di una Scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'Istituto professionale civico per l'industria e l'artigianato « Leonardo da Vinci » di Firenze . . . . .

Pag. 1390

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1955.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1956-57 . . . . .

Pag. 1390

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia . . . . .

Pag. 1392

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Caletta », sita nell'ambito del comune di Riomaggiore . . . . . Pag. 1392

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1393

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia . . . . . Pag. 1393

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . . Pag. 1393

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1393

#### CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Graduatoria generale di merito del concorso a otto posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . . Pag. 1394

#### SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 20 APRILE 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: FIAT - Società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 5 aprile 1956. — Società Egidio Galbani, per azioni, in Melzo: Estrazione di obbligazioni. — Inga e C., società per azioni, in Serravalle Scrivia: Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1956. — « Errera » - Società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1956. — Società per azioni Bonaccorsi e Lucifero, in Milazzo: Estrazione di obbligazioni.

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1956, n. 265.

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI —  
MORO — MEDICI —  
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

LEGGE 26 marzo 1956, n. 266.

Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955, n. 21, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno da tale formalità, non venga presentato all'Ufficio del registro il certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti dalla legge.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che, prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale.

Non è ammessa, tuttavia, per tali ipotesi, la restituzione delle imposte già percepite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI —  
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 267.

Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La norma di cui all'art. 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale

stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI —  
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 268.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Ezio Vanoni e per il trasporto e la tumulazione della salma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dell'onorevole Ezio Vanoni e per il trasporto e la tumulazione della salma in Morbegno.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 269.

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1º gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 1956, n. 270.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Casalcassinese del comune di Acquafondata (Frosinone).

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1º marzo 1955, integrato con postilla del 15 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Casalcassinese del comune di Acquafondata (Frosinone) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 1956, n. 271.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Istituto delle Suore Terziarie Minime di S. Francesco di Paola », con sede in Genova.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Istituto delle Suore Terziarie Minime di San Francesco di Paola », con sede in Genova, e ne viene approvato lo statuto in data 17 agosto 1955.

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 febbraio 1956, n. 272.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Roma.**

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Roma.

Visto, il *Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 febbraio 1956, n. 273.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto San Luigi dei Padri Gesuiti, in Taranto.**

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto San Luigi dei Padri Gesuiti, in Taranto.

Visto, il *Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 18. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 febbraio 1956, n. 274.

**Dichiarazione formale del fine della Confraternita di Santa Lucia, con sede in Nocera Inferiore (Salerno).**

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, si è provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita di Santa Lucia, con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

Visto, il *Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 39. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 febbraio 1956, n. 275.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Leonardo, in Montefalco (Perugia).**

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Leonardo, in Montefalco (Perugia).

Visto, il *Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
9 novembre 1955.

**Istituzione di una Scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'Istituto professionale civico per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vinci» di Firenze.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista l'istanza del commissario governativo del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione a istituire, presso l'Istituto professionale civico per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vinci» di Firenze, una Scuola

per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della Scuola allegato all'istanza nonché i programmi di insegnamento, i relativi orari e le modalità degli esami;

Vista la relazione e gli atti rassegnati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Firenze è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire una Scuola presso l'Istituto professionale civico per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vinci» di Firenze per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo l'anzidetto regolamento i programmi di insegnamento e le modalità di esame, che sono approvati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1956

Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 145

(1786)

**DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1955.**

**Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1956-57.**

**IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Roma, addì 22 dicembre 1955

*Il Ministro per la marina mercantile*

CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*

GAVA

**Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957**

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1956-57 (Col. 4 + 5)
Numero dell'esercizio					
1955-56	1956-57				
1	2	3	4	5	6
<b>ENTRATA</b>					
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66) (a)	19.665.000	+ (b) 8.335.000	28.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66) (a)	7.538.000	+ (b) 28.462.000	36.000.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	2.220.000	+ (b) 280.000	2.500.000
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	—	2.000
			29.425.000	+ 37.077.000	66.502.000
<b>SPESA</b>					
1	1	Indennità di trasferta e di missione	3.150.000	+ (c) 1.850.000	5.000.000
2	2	Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	7.538.000	+ (c) 28.462.000	36.000.000
3	3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	3.300.000	+ (c) 1.200.000	4.500.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767) (d)	3.100.000	+ (e) 750.000	3.850.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.660.000	—	1.660.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; articoli 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	900.000	—	900.000
8	8	Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie	600.000	—	600.000
9	9	Spese causali	200.000	—	200.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	8.977.000	+ (f) 4.815.000	13.792.000
11	11	Fondo indennità licenziamento impiegati	<i>per memoria</i>	—	<i>per memoria</i>
			29.425.000	+ 37.077.000	66.502.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la indicazione di nuovi provvedimenti legislativi.

(b) Aumento dipendente da previste maggiori entrate.

(c) Aumento dipendente da previsto maggior fabbisogno.

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la indicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sul conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.

(e) Aumento dipendente dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

(f) Aumento dipendente da presunto maggiore risultato della gestione.

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia.

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1948, n. 1190, che stabilisce le norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, concernente la nomina della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia;

Visto il biglietto di servizio del Ministero di grazia e giustizia n. 1826.g/2308 del 19 febbraio 1956, con il quale si designa a rappresentare detto Ministero, nella Commissione di cui all'art. 5 del su citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 421, il presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Luigi Ricciardelli in sostituzione del defunto presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Giuseppe d'Apolito;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Luigi Ricciardelli è nominato membro della Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia, in sostituzione del defunto presidente di sezione della Corte di cassazione dott. Giuseppe d'Apolito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1956  
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 399

(1798)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Caletta », sita nell'ambito del comune di Riomaggiore.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 settembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compi-

lato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Caletta » sita nell'ambito del comune di Riomaggiore;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Riomaggiore senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le antiche e caratteristiche case dei pescatori, con le sovrastanti case del paese alto, coronate dal castello, il tutto posto ad anfiteatro, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Riomaggiore, confinante a nord coi numeri di mappa 526, 536, 534 e 641; ad est con la strada comunale Scalinata, salita Scalinata, mappali nn. 692, 711, 710 e zona demaniale mappale n. 731; a sud con la zona demaniale mappale n. 371 e mappale n. 503; ad ovest salita al castello; ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia;

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Riomaggiore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1956

p. Il Ministro: JERVOLINO

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Estratto elenco compilato nella riunione del 22 settembre 1954

RIOMAGGIORE (SP) - Zona « Caletta » - Vincolo bellezza d'insieme.

Quale complesso di cose immobili che conservano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di proporre detta zona per il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1°, comma terzo).

Confini:

nord: mappe 526, 536, 534, 641;

est: strada com. Scalinata; salita Scalinata; mappe 692, 711, 710; zona demaniale mappa 731;

sud: zona demaniale mappa 371; mappa 503;

ovest: salita al Castello.

(1664)

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concessioni di exequatur**

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William Bernard Neville-Terry, Console di Gran Bretagna a Bari.

(1809)

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles de Lestrangle, Console di Francia a Venezia.

(1810)

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gianmaria Buccellati, Vice console onorario della Repubblica di Panama a Milano.

(1811)

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bryant Buckingham, Console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(1812)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia**

La ostetrica Lada Alzire Germani nata a Sastre (Argentina) il 25 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in ostetricia rilasciato dalla Università di Bologna in data 2 luglio 1943, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1803)

**MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI****Attivazione di servizio fonotelegrafico**

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Agriano (Perugia) in collegamento diretto con l'Ufficio telegrafico Serravalle di Norcia mediante l'uso del circuito telefonico sociale esistente fra le due località.

(1792)

**MINISTERO DEL TESORO**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

**Corso dei cambi del 19 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori**

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	624,85	624,82	624,80	624,82	624,75	624,86	624,83	624,81	624,81	—
\$ Can. . . . .	626 —	626 —	626 —	626 —	625,70	626 —	626,25	626 —	626 —	—
Fr Sv. lib. . . . .	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80	145,81	145,80	145,80	—
Kr. D. . . . .	90,46	90,55	90,55	90,55	90,56	90,45	90,58	90,46	90,46	—
Kr. N. . . . .	87,59	87,69	87,72	87,72	87,65	87,60	87,78	87,59	87,59	—
Kr. Sv. . . . .	120,45	120,60	120,60	120,60	120,61	120,46	120,64	120,44	120,44	—
Fol. . . . .	164,62	164,77	164,75	164,77	164,68	164,60	164,78	164,62	164,62	—
Fr. B. . . . .	12,545	12,5575	12,5625	12,56125	12,56	12,545	12,57	12,5475	12,54	—
Fr. Fr. . . . .	177,90	178,13	178,15	178,11	178,05	177,90	178,12	177,91	177,91	—
Fr. Sv. acc. . . . .	142,85	143,03	143,04	143 —	143,02	142,85	143 —	142,86	142,86	—
Lst. . . . .	1753,25	1755,50	1755,125	1755,125	1754,75	1755,50	1755,50	1753,125	1753,125	—
Dm. occ. . . . .	149,30	149,43	149,45	149,44	149,36	149,30	149,48	149,30	149,30	—

**Media dei titoli del 19 aprile 1956**

Rendita 3,50 % 1906 . . . . .	60,40	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . . . .	96,85
Id. 3,50 % 1902 . . . . .	58,75	Id. 5 % ( " 1° aprile 1960) . . . . .	96,10
Id. 5 % 1935 . . . . .	90,25	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1961) . . . . .	95,475
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	78,75	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1962) . . . . .	95,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	70,85	Id. 5 % ( " 1° gennaio 1963) . . . . .	95,10
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	88,825	Id. 5 % ( " 1° aprile 1964) . . . . .	95,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	83,225		
Id. 5 % 1936 . . . . .	94,50		
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	83,275		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato  
MILLO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 19 aprile 1956**

1 dollaro USA. . . . .	624,825	1 Fol. . . . .	164,775
1 dollaro Can. . . . .	626,125	1 Fr. bel. . . . .	12,566
1 Fr. Sv. lib. . . . .	145,805	100 Fr. Fr. . . . .	178,115
1 Kr. Dan. . . . .	90,565	1 Fr. Sv. acc. . . . .	143 —
1 Kr. Norv. . . . .	87,75	1 Lst. . . . .	1755 —
1 Kr. Sv. . . . .	120,62	1 Marco ger. . . . .	149,46

**Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti**

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Graduatoria generale di merito del concorso a otto posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

### IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private e successive estensioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, nonché le disposizioni successive comportanti estensioni o modifiche alle norme suddette;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 26 agosto 1955, n. 343, (12) P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1955, al registro n. 63, foglio n. 156, con il quale è stato indetto il concorso per esami ad otto posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con il decreto Ministeriale 5 novembre 1955, n. 476(12) P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti l'11 dello stesso mese al registro n. 63, foglio n. 275;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

#### Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con decreto Ministeriale

26 agosto 1955, n. 343(12)P.I/L.3, per ricoprire otto (8) posti di ispettore in prova, nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

COGNOME E NOME	Votazione			Coefficiente prova facoltativa lingue	Votazione complessiva
	prova orale	prova scritta	Totale		
1. Giovannini Fosco, orfano caduto per servizio	8,90	9,60	18,50	—	18,50
2. Guidi Camillo . . . . .	8,23	9,30	17,53	0,22	17,75
3. Saraceni Alfredo . . . . .	8,70	8,20	16,90	—	16,90
4. Gentile Giorgio . . . . .	8,30	7,90	16,20	—	16,20
5. Ghezzi Pier Luigi . . . . .	8,93	6,90	15,83	—	15,83
6. Moeller Massimo . . . . .	7,87	7,60	15,47	0,16	15,63
7. Pollastrini Alberto . . . . .	8,07	7,30	15,37	0,08	15,45
8. Tozzi Carlo . . . . .	7,53	7,50	15,03	—	15,03
9. Tarantini Matteo . . . . .	7,17	6,60	13,77	—	13,77

#### Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Giovannini Fosco, orfano caduto per servizio . . . . .	punti 18,50
2. Guidi Camillo . . . . .	» 17,75
3. Saraceni Alfredo . . . . .	» 16,90
4. Gentile Giorgio . . . . .	» 16,20
5. Ghezzi Pier Luigi . . . . .	» 15,83
6. Moeller Massimo . . . . .	» 15,63
7. Pollastrini Alberto . . . . .	» 15,45
8. Tozzi Carlo . . . . .	» 15,03

#### Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

Tarantini Matteo, punti 13,77.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1956

Registro n. 65 Trasporti, foglio n. 15

(1794)

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELLE, gerente